

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 300

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

30 novembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 300/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 300/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2005/C 300/03	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia	8
2005/C 300/04	Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Oro da investimento esente — Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera a, punto ii), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento)	10
2005/C 300/05	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)	23
2005/C 300/06	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — 2004 ⁽¹⁾	29
2005/C 300/07	Presentazione pubblica dei risultati preliminari dell'indagine nel settore dell'energia ⁽¹⁾	35
2005/C 300/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	36
2005/C 300/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès) ⁽¹⁾	37
2005/C 300/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3885 — Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV) ⁽¹⁾	38
2005/C 300/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3925 — UPS/LYNX) ⁽¹⁾	38

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2005/C 300/12

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» — Scienza e società — Una società più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la cultura scientifica — Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-19 39



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 novembre 2005

(2005/C 300/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1793	SIT	tolar sloveni	239,50
JPY	yen giapponesi	140,57	SKK	corone slovacche	37,868
DKK	corone danesi	7,4551	TRY	lire turche	1,6004
GBP	sterline inglesi	0,68430	AUD	dollari australiani	1,5933
SEK	corone svedesi	9,5020	CAD	dollari canadesi	1,3787
CHF	franchi svizzeri	1,5476	HKD	dollari di Hong Kong	9,1441
ISK	corone islandesi	74,77	NZD	dollari neozelandesi	1,6790
NOK	corone norvegesi	7,9490	SGD	dollari di Singapore	1,9936
BGN	lev bulgari	1,9555	KRW	won sudcoreani	1 222,23
CYP	sterline cipriote	0,5735	ZAR	rand sudafricani	7,6361
CZK	corone ceche	28,990	CNY	renminbi Yuan cinese	9,5283
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3990
HUF	fiorini ungheresi	251,46	IDR	rupia indonesiana	11 840,17
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,458
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	63,614
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,9010
PLN	zloty polacchi	3,9038	THB	baht thailandese	48,589
RON	leu rumeni	3,6476			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2005/C 300/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (1)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
2005/0600/FIN	Decreto del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni sulle modifiche da apportare al regolamento in materia di struttura e equipaggiamento dei veicoli	6.2.2006
2005/0601/E	Progetto di regolamento con cui si regolano le radiocomunicazioni marittime sulle navi civili spagnole	6.2.2006
2005/0602/E	Decreto ministeriale che regola il controllo metrologico da parte dello Stato dei sistemi di conteggio e di controllo dell'affluenza di persone nei locali aperti al pubblico	6.2.2006
2005/0603/I	Schema di decreto ministeriale recante: «Condizioni e modalità di riconoscimento di idoneità a soggetti, in possesso degli opportuni requisiti, per l'effettuazione delle verifiche iniziale, periodica ed occasionale delle apparecchiature di cui all'Appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada»	6.2.2006
2005/0604/UK	TR 2517 A — Specifica di prestazioni per segnaletica elettromeccanica a messaggio variabile	6.2.2006
2005/0605/HU	Decreto congiunto del ministro delle Politiche agricole e dello sviluppo rurale, del ministro della Sanità, del ministro dell'Economia e dei trasporti numero/2006. (.....) a modifica del decreto congiunto del ministro delle Politiche agricole e dello sviluppo rurale, del ministro della Gioventù, della famiglia, delle politiche sociali e delle pari opportunità, del ministro dell'Economia e dei trasporti numero 65/2004 (IV. 27) sulle disposizioni relative all'imbottigliamento e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, delle acque sorgive, delle acque potabili, nonché delle acque potabili arricchite con elementi minerali e delle acque insaporite	8.2.2006
2005/0606/UK	TR 2522 A — Monitoraggio e controllo a distanza di apparecchiature per la regolazione del traffico via rete di telecomunicazioni	8.2.2006
2005/0608/LV	Regolamento in materia di trasformazione dei trattori e dei rimorchi di trattori	8.2.2006
2005/0609/B	Progetto di regio decreto che stabilisce le misure in materia di prevenzione degli incendi e delle esplosioni cui devono soddisfare i parcheggi chiusi ai fini della sosta dei veicoli GPL	8.2.2006
2005/0610/A	Legge cautelativa dell'Austria superiore in materia di ingegneria genetica 2006 — Oö. Gt-VG 2006	8.2.2006
2005/0611/S	Regolamento di modifica al regolamento (1999:58) sul divieto di detenzione di talune sostanze pericolose per la salute	8.2.2006
2005/0612/F	Ordinanza recante approvazione del metodo di calcolo Th-C-E, compreso l'allegato che specifica il metodo di calcolo	9.2.2006
2005/0613/F	Decreto relativo alle caratteristiche termiche e alle prestazioni energetiche delle costruzioni	9.2.2006
2005/0614/F	Ordinanza relativa alle caratteristiche termiche degli edifici di nuova costruzione e delle parti nuove di edifici, annessi compresi	9.2.2006

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2005/0615/D	Direttiva modello concernente i requisiti di protezione antincendio sugli impianti di ventilazione (direttiva modello sugli impianti di ventilazione M-LüAR), versione del 29.09.2005	9.2.2006
2005/0616/D	Direttiva modello concernente i requisiti di protezione antincendio per piani di sistemi, — versione settembre 2005	9.2.2006
2005/0617/UK	TR 2516 A — Specifica di prestazioni per segnaletica a messaggio variabile discontinuo	9.2.2006
2005/0618/UK	TR 2520 A — Apparecchiature logiche unidirezionali	10.2.2006
2005/0619/CZ	Progetto di decreto che prevede i requisiti relativi agli integratori alimentari e all'arricchimento degli alimenti con integratori alimentari	10.2.2006

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altre informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea
DG Imprese e industria, Unità C3
BE-1049 Bruxelles
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

**ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
98/34/CE**

BELGIO

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III — 4^{ème} étage
Boulevard du Roi Albert II/16
BE-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps
Tel. (32) 2 206 46 89
Fax (32) 2 206 57 46
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be
E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be
Sito Web: <http://www.mineco.fgov.be>

REPUBBLICA CECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
PO BOX 49
CZ-128 01 Praha 2

Sig. Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Tel. (420) 224 907 123
Fax (420) 224 914 990
E-mail: chloupek@unmz.cz
E-mail generico: eu9834@unmz.cz
Sito Web: <http://www.unmz.cz>

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)
Fax (45) 35 46 62 03
E-mail: Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche —
noti@ebst.dk
Sito Web: <http://www.ebst.dk/Notifikationer>

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat XA2
Scharnhorststr. 34-37
DE-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel
Tel. (49) 30 2014 6353
Fax. (49) 30 2014 5379
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de
Sito Web: <http://www.bmwa.bund.de>

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern
Tel. (37-2) 6 256 405
Fax (37-2) 6 313 660
E-mail: karl.stern@mkm.ee
E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
EL-101 92 Athens
Tel. (30) 210 696 98 63
Fax (30) 210 696 91 06

ELOT
Acharnon 313
EL-111 45 Athens
Tel. (30) 210 212 03 01
Fax (30) 210 228 62 19
E-mail: 83189in@elot.gr
Sito Web: <http://www.elot.gr>

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
C/Padilla, 46, Planta 2^a, Despacho: 6218
ES-28006 Madrid

Sig. Angel Silván Torregrosa
Tel. (34-91) 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez
Consigliere tecnico
E-mail: esther.perez@ue.mae.es
Tel. (34-91) 379 84 64
Fax (34-91) 379 84 01
E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
FR-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau
Tel. (33) 1 53 44 97 04
Fax (33) 1 53 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard
Tel. (33) 1 53 44 97 05
Fax (33) 1 53 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9

Ireland
Sig. Tony Losty
Tel. (35-3) 1 807 38 80
Fax (35-3) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie
Sito Web: <http://www.nσαι.ie/>

ITALIA

Ministero delle attività produttive
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
IT-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia
Tel. (39) 06 47 05 22 05
Fax (39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. Enrico Castiglioni
Tel. (39) 06 47 05 26 69
Fax (39) 06 47 88 77 48
E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Sito Web: <http://www.minindustria.it>

CIPRO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Tel. (35-7) 22 409313 oppure (357) 22 375053
Fax (35-7) 22 754103

Sig. Antonis Ioannou
Tel. (35-7) 22 409409
Fax (35-7) 22 754103
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Sig.ra Thea Andreou
Tel. (35-7) 22 409 404
Fax (35-7) 22 754 103
E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: <http://www.cys.mcit.gov.cy>

LETTONIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre
55, Brivibas Street
LV-1519 Riga

Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification
Division
Tel. (371) 70 13 2 30
Fax (371) 72 80 882

Zanda Liekna
Solvit Coordination Centre
Tel. (371) 70 13 236
Fax (371) 72 80 88 2
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

General e-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene
Tel. (370) 5 270 93 47
Fax (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: <http://www.lsd.lt>

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat
34, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 10
LU-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann
Tel. (35-2) 46 97 46 1
Fax (35-2) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu
Sito Web: <http://www.see.lu>

UNGHERIA

Hungarian Notification Centre —
Ministry of Economy and Transport
Budapest
Honvéd u. 13-15
HU-1055

Sig. Zsolt Fazekas
E-mail: fazekasz@gkm.hu
Tel. (36-1) 374 2873
Fax (36-1) 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Sito Web: <http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm>

MALTA

Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta

Tel. (35-6) 2124 2420
Fax (35-6) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: <http://www.msa.org.mt>

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen

Nederland
Sig. Ebel van der Heide

Tel. (31) 50 5 23 21 34
Sig.ra Hennie Boekema

Tel. (31) 50 5 23 21 35
Sig.ra Tineke Elzer
Tel. (31) 50 5 23 21 33

Fax (31) 50 5 23 21 59
E-mail generico:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
AT-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm
Tel. (43-1) 711 00 58 96
Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80
E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: <http://www.bmwa.gv.at>

POLONIA

Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara Nieciak
Tel. (48) 22 693 54 07
Fax (48) 22 693 40 28
E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gağor
Tel. (48) 22 693 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
PT-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires
Tel. (351-21) 294 82 36 oppure 81 00
Fax (351-21) 294 82 23
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: <http://www.ipq.pt>

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 30 41
Fax (386-1) 478 30 98
E-mail: contact@sist.si

Sig.ra Vesna Stražišar

SLOVACCHIA

Sig.ra Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava

Tel. (42-1) 2 5249 3521
Fax (42-1) 2 5249 1050
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:
Aleksanterinkatu 4
FI-00170 Helsinki
e
Ratakatu 3
FI-00120 Helsinki

Indirizzo postale:
PO Box 32
FI-00023 Government

Sig. Tuomas Mikkola
Tel. (35-8) 9 57 86 32 65
Fax (35-8) 9 1606 46 22
E-mail: tuomas.mikkola@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: <http://www.ktm.fi>

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
SE-113 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson
Tel. (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00
Fax (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 75 9
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

*Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2*
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS

United Kingdom
Sig. Philip Plumb
Tel. (44) 2072151488
Fax (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
Rue Belliard 35
BE-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer
Tel. (32-2) 286 18 61
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma
Tel. (32-2) 286 18 71
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: <http://www.eftasurv.int>

*EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat*
Rue Joseph II 12-16
BE-1000 Bruxelles

Sig.ra. Kathleen Byrne
Tel. (32-2) 286 17 49
Fax (32-2) 286 17 42
E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGGFTA@efta.int

Sito Web: <http://www.efta.int>

TURCHIA

*Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade*
Inönü Bulvarı n. 36
TR-06510
Emek — Ankara

Sig. Mehmet Comert
Tel. (90) 312 212 58 98
Fax (90) 312 212 87 68
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Sito Web: <http://www.dtm.gov.tr>

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

(2005/C 300/03)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio⁽²⁾.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Open Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company EuroChem» («il richiedente»), un produttore esportatore russo.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente indicativo.

3. Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002⁽³⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005⁽⁴⁾ del Consiglio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

4. Motivi del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è fondata su elementi di prova prima facie, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno comportato l'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto con i suoi costi e prezzi all'esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per compensare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basate sul margine di pregiudizio determinato in precedenza.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

5. Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

(a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a).

(b) Raccolta d'informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali altre informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b).

6. Termini

(a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

(b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. Osservazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
BE-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

⁽¹⁾ Ciò vuol dire che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)**ORO DA INVESTIMENTO ESENTE**

Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera a, punto ii), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento)

(2005/C 300/04)

Valido per l'anno 2006

NOTE ESPLICATIVE

- a) Il presente elenco rispecchia i contributi inviati dagli Stati membri alla Commissione entro il termine fissato dall'articolo 26 ter, lettera A, della sesta direttiva IVA (modificata dalla direttiva 98/80/CE, del 12 ottobre 1998).
- b) Le monete incluse nel presente elenco sono ritenute conformi ai criteri di cui all'articolo 26 ter e sono quindi trattate come oro da investimento. La loro fornitura è pertanto esente da IVA per tutto il 2006.
- c) L'esenzione si applica a tutte le emissioni di una determinata moneta indicata nell'elenco, ad eccezione di quelle con purezza inferiore a 900 millesimi.
- d) Possono tuttavia godere dell'esenzione anche monete non presenti nell'elenco, purché rispettino i criteri della sesta direttiva.
- e) L'elenco è redatto in ordine alfabetico per paese e denominazione delle monete. All'interno della medesima categoria di monete, queste sono elencate per valore crescente.
- f) La denominazione delle monete rispecchia la valuta indicata sulle monete stesse. Laddove la valuta non sia indicata sulla moneta in caratteri romani, la sua denominazione è menzionata, ove possibile, tra parentesi.

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
AFGHANISTAN	(20 AFGHANI) 10 000 AFGHANI (½ AMANI) (1 AMANI) (2 AMANI) (4 GRAMS) (8 GRAMS) 1 TILLA 2 TILLAS
ALBANIA	50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE
ALDERNEY	25 POUNDS
ANDORRA	50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN
ANGUILLA	5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS
ANTILLE OLANDESI	5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
ARABIA SAUDITA	1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)
ARGENTINA	1 ARGENTINO
AUSTRALIA	5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 1 000 DOLLARS 2 500 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS 1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)
AUSTRIA	(1 DUCAT) (4 DUCATS) 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN) 8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN) 20 CORONA (= 20 KRONEN) 100 CORONA (= 100 KRONEN) 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 1 000 SCHILLING 2 000 SCHILLING
BAHAMAS	10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 2 500 DOLLARS
BELGIO	10 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 100 EURO 5 000 FRANCS
BELIZE	25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS
BERMUDA	10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 60 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS
BHUTAN	1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
BOLIVIA	4 000 PESOS BOLIVIANOS
BOTSWANA	5 PULA 150 PULA 10 THEBE
BRASILE	300 CRUZEIROS (4 000 REIS) (5 000 REIS) (6 400 REIS) (10 000 REIS) (20 000 REIS)
BULGARIA	10 LEVA 100 LEVA
BURUNDI	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
CANADA	1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS
CECOSLOVACCHIA	1 DUKAT 2 DUKAT 5 DUKAT 10 DUKAT
CIAD	3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS
CILE	2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS
CINA	5 (YUAN) 10 (YUAN) 25 (YUAN) 50 (YUAN) 100 (YUAN) 150 (YUAN) 200 (YUAN) 250 (YUAN) 300 (YUAN) 400 (YUAN) 450 (YUAN) 500 (YUAN) 1 000 (YUAN)

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
CIPRO	50 POUNDS
COLOMBIA	1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 1 500 PESOS 2 000 PESOS 15 000 PESOS
CONGO	10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
COREA DEL SUD	2 500 WON 20 000 WON 25 000 WON 30 000 WON 50 000 WON
COSTA D'AVORIO	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
COSTA RICA	5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES 25 000 COLONES
CUBA	4 PESOS 5 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS
ECUADOR	1 CONDOR 10 SUCRES
EL SALVADOR	25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES
EMIRATI ARABI UNITI	(500 DIRHAMS) (750 DIRHAMS) (1 000 DIRHAMS)

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
ETIOPIA	400 BIRR 600 BIRR 10 (DOLLARS) 20 (DOLLARS) 50 (DOLLARS) 100 (DOLLARS) 200 (DOLLARS)
FIGI	200 DOLLARS 250 DOLLARS
FILIPPINE	1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO
FRANCIA	10 EURO 20 EURO 50 EURO 5 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
GABON	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 1 000 FRANCS 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS
GAMBIA	200 DALASIS 500 DALASIS 1 000 DALASIS
GIAMAICA	100 DOLLARS 250 DOLLARS
GIBILTERRA	2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL
GIORDANIA	2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS
GUATEMALA	5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES
GUERNSEY	1 POUND 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS
GUINEA	1 000 FRANCS 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
GUINEA EQUATORIALE	250 PESETAS 500 PESETAS 750 PESETAS 1 000 PESETAS 5 000 PESETAS
HAITI	20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES
HONDURAS	200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS
HONG KONG	1 000 DOLLARS
INDIA	1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN
INDONESIA	2 000 RUPIAH 5 000 RUPIAH 10 000 RUPIAH 20 000 RUPIAH 25 000 RUPIAH 100 000 RUPIAH 200 000 RUPIAH
IRAN	(1/2 AZADI) (1 AZADI) (1/4 PAHLAVI) (1/2 PAHLAVI) (1 PAHLAVI) (2 1/2 PAHLAVI) (5 PAHLAVI) (10 PAHLAVI) 500 RIALS 750 RIALS 1 000 RIALS 2 000 RIALS
IRAQ	(5 DINARS) (50 DINARS) (100 DINARS)
ISLANDA	500 KRONUR
ISOLA DI MAN	1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS (1/2 SOVEREIGN) (1 SOVEREIGN) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS)

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
ISOLE CAYMAN	25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS
ISOLE COOK	100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS
ISOLE MARSHALL	20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS
ISOLE SALOMONE	10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS
ISOLE TURKS E CAICOS	100 CROWNS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	100 DOLLARS
ISRAELE	20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 5 NEW SHEQALIM 10 NEW SHEQALIM 20 NEW SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL
IUGOSLAVIA	20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 2 500 DINARA 5 000 DINARA
JERSEY	1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1 SOVEREIGN
KATANGA	5 FRANCS
KENYA	100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS
KIRIBATI	150 DOLLARS

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
LESOTHO	1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI
LETTONIA	100 LATUS
LIBERIA	12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS
LUSSEMBURGO	5 EURO 20 FRANCS
MACAO	500 PATACAS 1 000 PATACAS
MALAWI	250 KWACHA
MALAYSIA	100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT
MALI	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
MALTA	5 (LIRI) 10 (LIRI) 20 (LIRI) 25 (LIRI) 50 (LIRI) 100 (LIRI)
MAURIZIO	100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES
MESSICO	2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
MONACO	20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS
MONGOLIA	750 (TUGRIK) 1 000 (TUGRIK)
NEPAL	1 ASARPHI 1 000 RUPEES
NICARAGUA	50 CORDOBAS
NIGER	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
NORVEGIA	10 KRONER 1 500 KRONER
NUOVA ZELANDA	10 DOLLARS 150 DOLLARS
OMAN	25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS
PAESI BASSI	(2 DUKAAT) 1 GULDEN 5 GULDEN
PAKISTAN	3 000 RUPEES
PANAMA	100 BALBOAS 500 BALBOAS
PAPUA NUOVA GUINEA	100 KINA
PERÙ	1/5 LIBRA 1/2 LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES
POLONIA	50 ZLOTY (Golden Eagle) 100 ZLOTY (Golden Eagle) 100 ZLOTY 200 ZLOTY (Golden Eagle) 200 ZLOTY 500 ZLOTYCH 500 ZLOTY (Golden Eagle) 200 000 ZLOTYCH 500 000 ZLOTYCH
PORTOGALLO	100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS 10 000 REIS
REGNO UNITO	(1/3 GUINEA) (1/2 GUINEA) 50 PENCE 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS)

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
REPUBBLICA CECA	1 000 KORUN (1 000 Kč) 2 000 KORUN (2 000 Kč) 2 500 KORUN (2 500 Kč) 5 000 KORUN (5 000 Kč) 10 000 KORUN (10 000 Kč)
REPUBBLICA DOMINICANA	30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS
RODESIA	10 SHILLINGS 1 POUND 5 POUNDS
RUANDA	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
RUSSIA	15 (ROUBLES) 25 ROUBLES 50 (ROUBLES) 200 (ROUBLES)
SAMOA OCCIDENTALE	50 TALA 100 TALA
SAN MARINO	1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI
SEICELLE	1 000 RUPEES 1 500 RUPEES
SENEGAL	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1 000 FRANCS 2 500 FRANCS
SERBIA	10 DINARA
SIERRA LEONE	1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS
SINGAPORE	1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
SIRIA	(1/2 POUND) (1 POUND)
SLOVENIA	5 000 TOLARS 20 000 TOLARS
SOMALIA	20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS
SPAGNA	10 (ESCUDOS) 10 PESETAS 5 000 PESETAS 10 000 PESETAS 20 000 PESETAS 40 000 PESETAS 80 000 PESETAS 100 (REALES)
SUDAFRICA	1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/10 oz NATURA 1/4 oz NATURA 1/2 oz NATURA 1 oz NATURA 1/10 PROTEA 1 PROTEA 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN (=1/2 POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
SUDAN	25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS
SURINAME	100 GULDEN
SVIZZERA	10 FRANCS 20 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
SWAZILAND	2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 100 EMALANGENI 250 EMALANGENI 1 LILANGENI
TANZANIA	1 500 SHILINGI 2 000 SHILINGI

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
THAILANDIA	(150 BAHT) (300 BAHT) (400 BAHT) (600 BAHT) (800 BAHT) (1 500 BAHT) (2 500 BAHT) (3 000 BAHT) (4 000 BAHT) (5 000 BAHT) (6 000 BAHT)
TONGA	1/2 HAU 1 HAU 5 HAU 1/4 KOULA 1/2 KOULA 1 KOULA
TUNISIA	2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 5 PIASTRES
TURCHIA	(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES) (50 KURUSH) (= 50 PIASTRES) (100 KURUSH) (= 100 PIASTRES) (250 KURUSH) (= 250 PIASTRES) 1/2 LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1 000 LIRA 10 000 LIRA
TUVALU	50 DOLLARS
UGANDA	50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS
UNGHERIA	1 DUKAT 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1 000 FORINT 5 000 FORINT 10 000 FORINT 20 000 FORINT 50 000 FORINT 100 000 FORINT 20 KORONA 100 KORONA
URUGUAY	5 000 NUEVO PESOS 20 000 NUEVO PESOS 5 PESOS

<i>PAESE DI EMISSIONE</i>	<i>DENOMINAZIONE DELLE MONETE</i>
USA	25 DOLLARS 50 DOLLARS
VATICANO	20 LIRE
VENEZUELA	(20 BOLIVARES) (100 BOLIVARES) 1 000 BOLIVARES 3 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS
ZAIRE	100 ZAIRE
ZAMBIA	250 KWACHA

Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)

(2005/C 300/05)

L'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento [GU L 141 dell'11.6.1993] autorizza ciascuno Stato membro a conferire lo status di «mercato regolamentato» ai mercati costituiti sul suo territorio e conformi alla sua regolamentazione.

A norma dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE, per «mercato regolamentato» si intende il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B della direttiva:

- che sia riconosciuto tale dallo Stato membro d'origine (definito ai sensi dell'articolo 1, punto 6, lettera c), della direttiva),
- che funzioni regolarmente,
- che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni elaborate o approvate dalle autorità competenti definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE (ammissione alla quotazione ufficiale), le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa, e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato,
- che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21 della medesima direttiva.

Sempre a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE, spetta a ciascuno Stato membro aggiornare l'elenco dei mercati regolamentati da quello autorizzati e comunicarlo per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo stesso articolo stabilisce che, una volta l'anno, la Commissione pubblichi gli elenchi aggiornati dei mercati regolamentati. Il presente elenco è stato compilato a norma di tale disposizione.

L'elenco allegato riporta la denominazione dei singoli mercati riconosciuti dalle autorità nazionali competenti come conformi alla definizione di «mercato regolamentato», e indica l'ente responsabile della loro gestione e l'autorità competente a emanare e approvare le regole del mercato.

La riduzione delle barriere all'ingresso e la specializzazione dei segmenti di mercato impongono continui ritocchi all'elenco dei «mercati regolamentati». La Commissione europea provvederà pertanto, oltre a pubblicare annualmente l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a curare una versione aggiornata sul suo sito Internet ufficiale: [http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/]. Questa sarà modificata regolarmente sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità degli Stati membri che, dal canto loro, sono invitati a comunicare alla Commissione ogni aggiunta o cancellazione che intervenga sui mercati regolamentati di cui essi costituiscono lo Stato membro d'origine.

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Austria	1. Amtlicher Handel (official market) 2. Geregelter Freiverkehr (semi-official market)	Wiener Börse AG (1-2)	Finanzmarktaufsichtsbehörde
Belgio	1. Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels): — Le marché «Eurolist by Euronext» — Le marché «Trading Facility» — Le Marché des Instruments dérivés 2. Le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.	1. Euronext Brussel SA 2. Fonds des rentes	1. Ministre des Finances sur avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA). Autorité de marché: CBFA 2. Législateur (art. 144, §2 de la loi du 2.8.2002); Autorité de marché: Comité du fonds des rentes, pour compte de la CBFA.

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Cipro	Cyprus Stock Exchange	Cyprus Stock Exchange	Cyprus Securities and Exchange Authority
Repubblica Ceca	<p>1. Main Market</p> <p>2. Secondary Market</p> <p>3. New Market</p> <p>4. Free Market</p> <p>5. RM System Official Market</p>	<p>1- 4 Prague Stock Exchange</p> <p>5. RM System organizer of Regulated Market</p>	<p>Czech Securities Commission authorises organisers of Regulated Markets</p> <p>Organisers are obliged to monitor and assess trading on the market organised thereby</p>
Danimarca	<p>1. Københavns Fondsbørs — Equity market; — Bond market; — Derivatives market</p> <p>2. XtraMarket — Authorised marketplace for unlisted units of investment associations (UCITS) and Special Purposes Associations.</p> <p>3. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [authorised market place = regular trade in securities admitted for trading but not listed on stock exchange]</p>	<p>1 — 2. Copenhagen Stock Exchange Ltd.</p> <p>3. Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)</p>	Finanstilsynet (Danish financial supervisory authority)
Estonia	<p>1. Stock Exchange — Main list — Investor List — List for debt instruments — List for Fund shares</p> <p>2. Regulated Market Free Market</p>	Tallinn Stock Exchange	Estonian Financial Supervision Authority
Finlandia	<p>1. Arvopaperipörssi (Stock Exchange); — Päälista (Main List for equity and Debt Instruments); — I-, NM-, Pre- ja Meklarien lista (parallel Lists I-, NM-, pre- and Brokers' list for equity and debt instruments);</p> <p>2. Optioyhteisö (Option Corporation). (Derivatives exchange and clearing house).</p>	<p>For both 1& 2: Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön Oy, (Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House Ltd)</p>	<p>Designation: Ministry of Finance.</p> <p>Oversight: — Approval of rules: Ministry of Finance; — Supervision of compliance: Rahoitustarkastus/ Finnish Financial Supervision Authority.</p>

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Francia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eurolist by Euronext 2. MATIF 3. MONEP 	Euronext Paris (1-3)	<p>Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF).</p> <p>Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier).</p>
Germania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 2. Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 3. Frankfurter Wertpapierbörse (Amtliche Markt, Geregelter Markt); 4. Eurex Deutschland 5. Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, Startup market) 6. Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) 7. Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) 8. Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berliner Börse AG. 2. Börse Düsseldorf AG. 3 Deutsche Börse AG. 4. Eurex Frankfurt AG 5. BÖAG (Börsen AG) 6. BÖAG (Börsen AG) 7. Bayerische Börse AG 8. Börse-Stuttgart AG 	<p>Börsenaufsichtsbehörden der Länder (stock exchange supervisory authorities of the federal states) and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).</p> <p>State authorities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, Berlin. 2. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 3 & 4. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden. 5. Freie und Hansestadt Hamburg, Wirtschaftsbehörde; 6. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hanover; 7. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München; 8. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart.
Grecia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Athens Exchange (Market Operator) <ul style="list-style-type: none"> — Main Market — Parallel Market — New Market — Market of Emerging Capital Markets — Fixed Income Instruments' Market — Derivative Instruments' Market 2. Electronic Secondary Securities' Market (HDAT-Bond Market) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Athens Stock Exchange 2. Bank of Greece 	<p>Capital market Commission</p> <p>Committee of Primary Dealers Supervision and Control</p>
Ungheria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budapesti Értéktőzsde Rt. (Budapest Stock Exchange) <ul style="list-style-type: none"> — Részvényszekció (Equities Section) — Hitelpapír Szekció (Debt Securities Section) — Származékos Szekció (Derivatives Section) 2. Budapesti Árutőzsde Rt. (Budapest Commodity Exchange) <ul style="list-style-type: none"> — Pénzügyi Szekció (Financial Section) — Gabonaszekció (Grain Section) — Hússzekció (Livestock Section) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budapesti Értéktőzsde Rt. 2. Budapesti Árutőzsde Rt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — Pénzügyi <ul style="list-style-type: none"> — Szervezetek Állami — Felügyelete (Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA)) 2. — Pénzügyi <ul style="list-style-type: none"> — Szervezetek Állami — Felügyelete

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Irlanda	Irish Stock Exchange comprising: — Official List — ITEQ	Irish Stock Exchange Ltd.	The Irish Financial Services Regulatory Authority authorises «regulated market» and (with exc. of listing conditions) vets and approves rules for operation of the different segments as prepared by the ISE.
Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borsa italiana S.p.A., articolata nei seguenti comparti: — Mercato telematico azionario (MTA) — Mercato telematico dei Securitised derivatives (SeDeX); — Mercato Trading After-Hours (TAH); — Mercati del reddito fisso (MOT); 2. Mercato MTAX, diviso nei seguenti segmenti: — MTAX; — Mercato MTAX After-Hours (TAHX) 3. Mercato Expandi; 4. Mercato italiano dei derivati azionari (IDEM); 5. Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS); 6. Mercato BONDVISION all'ingrosso via Internet dei titoli di Stato 7. Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati 8. Mercato TLX 	<p>(1-4) Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>(5-7) Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS S.p.A.:</p> <p>(8) TLX S.p.A.</p>	<p>La CONSOB autorizza le società di gestione dei mercati e ne approva lo statuto e il regolamento operativo.</p> <p>Per il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, la società di gestione viene autorizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere della CONSOB e della Banca d'Italia.</p>
Lettonia	Riga Stock Exchange	JSC Rigas Fondu Birza	Financial and Capital Market Commission
Lituania	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Main list of the Vilnius Stock Exchange 2. The I-list of the Vilnius Stock Exchange 3. The Debt securities list of the Vilnius Stock Exchange 	National Stock Exchange of Lithuania	Lithuanian Securities Commission
Lussemburgo	Bourse de Luxembourg: Official List	Société de la Bourse de Luxembourg S.A.	Commission de surveillance du Secteur Financier
Malta	Malta Stock Exchange	Malta Stock Exchange	Malta Financial Services Authority
Paesi Bassi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Euronext Amsterdam Cash Market: — Eurolist Amsterdam 2. Euronext Amsterdam Derivatives Market 	Euronext N.V. and Euronext Amsterdam N.V.	<p>Recognition by the Minister of Finance after advice from the Netherlands Authority for the Financial Markets</p> <p>Supervision by the Netherlands authority for the Financial Markets and The Netherlands Ministry of Finance.</p>
Polonia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rynek podstawowy (Main Market) 2. Rynek równoległy (Parallel Market) 3. MTS-COT Market (Regulated Off-exchange market) 	<p>1 and 2 — Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange)</p> <p>3 — MTS-CeTO S.A.</p>	Komisja Papierów Wartościowych i Gield (Polish Securities and Exchange Commission)

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Portogallo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercado de Cotações Oficiais (Official Quotation Market) 2. Segundo Mercado (Second Market) 3. Novo Mercado (New Market) 4. Mercado de Futuros e Opções (Futures and Options Market) 5. MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (Special Market for Public Debt) 	<p>Markets 1-4: Euronext Lisboa — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA</p> <p>Market 5: MTS Portugal — Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA</p>	Finance Ministry authorises markets on basis of proposal from Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) — latter responsible for regulation and oversight of market.
Repubblica Slovacca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market of Listed Securities <ul style="list-style-type: none"> — Main Listed market — Parallel Listed Market — New Listed Market 2. Regulated Free Market 	Bratislava Stock Exchange	Financial Market Authority
Slovenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borzna kotacija (Official Market) 2. Prosti trg (Free Market) 	Ljubljana Stock Exchange	Securities Markets Agency
Spagna	<p>A. Bolsas de Valores (all comprise first, second and new market segments)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bolsa de Valores de Barcelona; 2. Bolsa de Valores de Bilbao; 3. Bolsa de Valores de Madrid; 4. Bolsa de valores de Valencia. <p>B. Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEFF Renta Fija; 2. MEFF Renta Variable. <p>C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva</p> <p>D. AIAF Mercado de Renta Fija</p> <p>E. Mercados de Deuda Pública en Anotaciones</p>	<p>A1: Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.</p> <p>A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A.</p> <p>A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A.</p> <p>A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A.</p> <p>B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.</p> <p>B2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.</p> <p>C. (MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.</p> <p>D. AIAF Mercado de Renta Fija</p>	<p>CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)</p> <p>Banco de España responsible for market for public debt.</p>

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Svezia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stockholmsbörsen: 2. Nordic Growth Market 3. Aktietorget 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stockholmsbörsen Aktiebolag 2. Nordic Growth Market NGM — Aktiebolag 3. Aktietorget Aktiebolag 	Finansinspektionen (Financial Supervisory Authority)
Regno Unito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domestic Market 2. Gilt Edged and Fixed Interest Market 3. International Retail Service (Regulated Segment) 4. International Order Book (Regulated Segment) 5. International Bulletin Board (Regulated Segment — order book only) 6. Dutch Trading Service (order book only) 7. The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) 8. Regulated Market Segment for SMI securities 9. Regulated Market Segment for pan-European securities 10. EDX 	<p>Markets 1-6: London Stock Exchange Limited</p> <p>7. LIFFE Administration and Management</p> <p>8.& 9. Virt-x Exchange Limited</p> <p>10. EDX London Limited</p>	Entities operating regulated markets are recognized investment exchanges within the meaning of s285 of the Financial Services and Markets Act 2000 and are regulated by the Financial Services Authority
Islanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verðbréfaþing Íslands hf. (Kauphöll Íslands. — official market) 2. Tilboðsmarkaður VÞÍ (Regulated OTC Market — not official listing) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kauphöll Íslands. 2. Kauphöll Íslands. 	Fjármála-eftirlitið (Financial Supervisory Authority)
Norvegia	<p>Oslo Stock Exchange</p> <ul style="list-style-type: none"> — Equity Market — Derivatives Market — Bonds Market 	Oslo Børs ASA	Kredittilsynet (The Banking, Insurance and Securities Commission of Norway)

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — 2004

(2005/C 300/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

Organismo Europeo di Normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1010-1:2004 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 1: Requisiti comuni		NESSUNO	
CEN	EN 1127-1:1997 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Concetti fondamentali e metodologia		NESSUNO	
CEN	EN 1127-2:2002 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera		NESSUNO	
CEN	EN 1755:2000 Sicurezza dei carrelli industriali — Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive — Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili		NESSUNO	
CEN	EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili		NESSUNO	
CEN	EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisou-tose con		NESSUNO	
CEN	EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili		NESSUNO	
CEN	EN 1839:2003 Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori		NESSUNO	
CEN	EN 12874:2001 Fermafiamma — Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione		NESSUNO	

Organismo Europeo di Normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 13012:2001 Stazioni di servizio — Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante		NESSUNO	
CEN	EN 13160-1:2003 Sistemi di rivelazione delle perdite — Principi generali		NESSUNO	
CEN	EN 13237:2003 Atmosfere potenzialmente esplosive — Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive		NESSUNO	
CEN	EN 13463-1:2001 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Metodo di base e requisiti		NESSUNO	
CEN	EN 13463-2:2004 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Protezione mediante custodia a respirazione limitata «fr»		NESSUNO	
CEN	EN 13463-3:2005 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Protezione mediante custodia a prova di esplosione «d»		NESSUNO	
CEN	EN 13463-5:2003 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva «c»		NESSUNO	
CEN	EN 13463-6:2005 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 6: Protezione mediante controllo della sorgente di accensione «b»		NESSUNO	
CEN	EN 13463-8:2003 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 8: Protezione per immersione in liquido «k»		NESSUNO	
CEN	EN 13617-2:2004 Stazioni di servizio — Parte 2: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per pompe di dosaggio e distributori di carburante		NESSUNO	
CEN	EN 13617-3:2004 Stazioni di servizio — Parte 3: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni delle valvole di sicurezza		NESSUNO	
CEN	EN 13673-1:2003 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione		NESSUNO	

Organismo Europeo di Normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 13673-2:2005 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 2: Determinazione dell'aumento massimo della pressione di esplosione		NESSUNO	
CEN	EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti — Pistola, requisiti di prova e dimensioni		NESSUNO	
CEN	EN 13821:2002 Atmosfere potenzialmente esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Determinazione dell'energia minima di accensione delle miscele polvere/aria		NESSUNO	
CEN	EN 13980:2002 Atmosfere potenzialmente esplosive — Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità		NESSUNO	
CEN	EN 14034-1:2004 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione p _{max} di nubi di polvere		NESSUNO	
CEN	EN 14034-4:2004 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere		NESSUNO	
CEN	EN 14522:2005 Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e vapori		NESSUNO	
CENELEC	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997		NESSUNO Nota 3 Nota 3	— — —
CENELEC	EN 50015:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni immerse in olio «o»		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50017:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni a riempimento polverulento q		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50018:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -Custodie a prova di esplosione d Modifica A1:2002 alla EN 50018:2000		NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (30.6.2003)

Organismo Europeo di Normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 50019:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione a sicurezza aumentata e + Corrigendum 04.2003		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50020:2002 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Sicurezza intrinseca i		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50021:1999 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione n		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50104:2002 Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova Modifica A1:2004 alla EN 50104:2002		EN 50104:1998 Nota 2.1 Nota 3	1.2.2005 1.8.2004
CENELEC	EN 50241-1:1999 Specifica per apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas e vapori combustibili o tossici — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova Modifica A1:2004 alla EN 50241-1:1999		NESSUNO Nota 3	— 1.8.2004
CENELEC	EN 50241-2:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50281-1-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Costruzione e prove + Corrigendum 08.1999 Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-1:1998		NESSUNO Nota 3	— 1.12.2004
CENELEC	EN 50281-1-2:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione + Corrigendum 12.1999 Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-2:1998		NESSUNO Nota 3	— 1.12.2004
CENELEC	EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere		NESSUNO	—

Organismo Europeo di Normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 50284:1999 Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria I G		NESSUNO	—
CENELEC	EN 50303:2000 Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone		NESSUNO	—
CENELEC	EN 60079-7:2003 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata e	IEC 60079-7:2001	EN 50019:2000 Nota 2.1	1.7.2006
CENELEC	EN 60079-15:2003 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Modo di protezione n	IEC 60079-15:2001 (Modificata)	EN 50021:1999 Nota 2.1	1.7.2006
CENELEC	EN 61779-1:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di gas combustibili — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova Modifica A11:2004 alla EN 61779-1:2000	IEC 61779-1:1998 (Modificata)	EN 50054:1998 Nota 2.1 Nota 3	Data scaduta (30.6.2003) 1.8.2004
CENELEC	EN 61779-2:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 2: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 5%	IEC 61779-2:1998 (Modificata)	EN 50055:1998 Nota 2.1	Data scaduta (30.6.2003)
CENELEC	EN 61779-3:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 3: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 100%	IEC 61779-3:1998 (Modificata)	EN 50056:1998 Nota 2.1	Data scaduta (30.6.2003)
CENELEC	EN 61779-4:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 4: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume fino a 100% del limite inferiore di infiammabilità (LEL)	IEC 61779-4:1998 (Modificata)	EN 50057:1998 Nota 2.1	Data scaduta (30.6.2003)
CENELEC	EN 61779-5:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 5: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume di gas fino al 100%	IEC 61779-5:1998 (Modificata)	EN 50058:1998 Nota 2.1	Data scaduta (30.6.2003)
CENELEC	EN 62013-1:2002 Casco da utilizzare nelle miniere con presenza di grisou — Parte 1: Requisiti generali — Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione	IEC 62013-1:1999 (Modificata)	NESSUNO	—

⁽¹⁾ OEN: Organismo Europeo di Normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, BE-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, BE-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, FR-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

- Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
- Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
- Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

CENELEC	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali [La norma di riferimento è EN 50014:1997]		NONE [Non c'è norma sostituita]	—
	Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 [La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]		Note 3 [La norma sostituita è EN 50014:1997]	—
	Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 [La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997 +A2:1999 alla EN 50014:1997]		Note 3 [La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]	—

Avvertenza:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE ⁽¹⁾ del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾ della Commissione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella GU non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998

Presentazione pubblica dei risultati preliminari dell'indagine nel settore dell'energia

(2005/C 300/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione europea ha svolto un'indagine nel settore del gas e dell'elettricità, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 16 febbraio 2006 avrà luogo a Bruxelles la presentazione pubblica dei risultati preliminari di questa indagine, durante la quale verrà data la possibilità di presentare osservazioni. Le domande di partecipazione alla suddetta presentazione dovranno essere inviate per e-mail al seguente indirizzo, entro il 13 gennaio 2006:

comp-energy-sector-inquiry@cec.eu.int

Per maggiori informazioni consultare il sito web della direzione generale Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 300/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Gerdau S.A. (Gerdau, Brasile), Banco Santander Central Hispano S.A. (Grupo Santander, Spagna) and Bogey Holding Company Spain S.L. (Bogey, Spagna) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Corporación Sidenor, S.A. (Sidenor, Spagna) mediante acquisto di azioni o quote e contratto di gestione.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Gerdau: manifattura e distribuzione di acciaio,
- per Grupo Santander: attività bancarie e finanziarie,
- per Bogey: holding di titoli,
- per Sidenor: manifattura e distribuzione di acciaio speciale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
BE-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès)

(2005/C 300/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Union InVivo («InVivo», Francia) and Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V. («ACTI», Paesi Bassi) appartenente al gruppo Archer Daniel Midlands Company («ADM», USA) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Soulès CAF S.A. («Soulès», Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per InVivo: acquisto di prodotti agricoli, vendite e servizi,
- per ACTI: commercio di merci agricole,
- per ADM: fornitura, lavorazione e vendita di prodotti agricoli,
- per Soulès: distribuzione di ingredienti non cerealicoli per mangimi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
BE-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3885 — Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV)

(2005/C 300/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 18/11/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3885. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3925 — UPS/LYNX)

(2005/C 300/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23/9/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3925. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca»**Scienza e società — Una società più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la cultura scientifica****Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-19**

(2005/C 300/12)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽²⁾ (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 6 dicembre 2002 un programma di lavoro ⁽³⁾ (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) ⁽⁴⁾ (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2. Il presente invito a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nell'allegato. L'allegato contiene, in particolare, le informazioni relative al

termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

⁽³⁾ Decisione C(2002)4791 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4276, C(2005)1447, C(2005)3190, C(2005)4206, tutte non pubblicate.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4. Per quanto riguarda l'invito a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte»⁽¹⁾. Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti l'invito possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea
The FP6 Information Desk
Direzione generale RTD
BE-1049 Bruxelles
Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5. I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS⁽²⁾]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione a presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto all'indirizzo seguente: rtd-sciencesociety@cec.eu.int. Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe

Versione 3 o più recente con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile sul sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte».

6. Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.
8. Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.
9. I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).

⁽¹⁾ C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)3337 dell'1/9/2004.

⁽²⁾ L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.

ALLEGATO

- 1) **Programma specifico:** Structurare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER)
- 2) **Attività:** Scienza e Società
- 3) **Denominazione dell'invito:** Una società più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la cultura scientifica
- 4) **Codice identificativo dell'invito:** 6° PQ-2005-Scienza e società -19
- 5) **Data di pubblicazione:** 30 novembre 2005
- 6) **Data di scadenza:** 30 marzo 2006, alle ore 17 (ora di Bruxelles).
- 7) **Bilancio totale indicativo:** 3,5 milioni di euro

Strumento (¹)	milioni di euro
SSA, CA	3,5

(¹) CA = azione di coordinamento; SSA = Azione di sostegno specifico.

8) **Settore oggetto dell'invito e strumenti:**

Si sollecitano proposte riguardanti i temi elencati qui di seguito. La tabella riporta unicamente i titoli abbreviati. Per la descrizione particolareggiata dei temi, i proponenti sono invitati a consultare il programma di lavoro.

Tema (programma di lavoro)	Titolo abbreviato	Strumento	Contributo CE indicativo (mio EUR)
4.3.1.4	Organizzazioni della società civile	SSA, CA	1,0
4.3.4.1 a iii	Coproduzioni	SSA, CA	2,5
4.3.4.1 b i	Dimensione europea delle settimane scientifiche e festival della scienza	SSA, CA	

9) **Numero minimo di partecipanti (¹):**

Strumento	Numero minimo
CA	3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA
SSA	1 soggetto giuridico di 1 SM o SA

- 10) **Limitazioni alla partecipazione:** nessuna Inoltre qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle regole di partecipazione (i soggetti stabiliti in paesi che hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità partecipano di diritto) può partecipare al presente invito, purché questa partecipazione sia utile o essenziale alla realizzazione dell'attività proposta e il numero minimo specificato di partecipanti degli Stati membri o degli Stati associati sia già stato raggiunto.
- 11) **Accordo consortile:** I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
- 12) **Procedura di valutazione:**
 - La procedura di valutazione prevede una sola fase, laddove possibile con valutazioni individuali a distanza.
 - In sede di valutazione non è garantito l'anonimato.
- 13) **Criteri di valutazione:** Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).
- 14) **Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:**
 - Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.
 - Conclusione dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore 8 mesi dopo la data di scadenza.

(¹) SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA: Paese candidato associato.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.